DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 6

Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome

Le disposizioni della presente legge costituiscono princi'pi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princi'pi da esse desumibili costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
Estremi	Legge 14 gennaio 1994, n. 20
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-giurisdizione-e-controllo-della-corte-dei/art-6-applicazione-alle-regioni-a-statuto-speciale-ed-alle-province-autonome

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it